

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1186/AV2 DEL 31/07/2018**

**Oggetto: Definizione contenzioso civile davanti alla Corte d'Appello RG n. 1352/13.
Liquidazione spese legali**

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente UOC Supporto Area Controllo di Gestione e dell'UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare al Dott. S.L., Dirigente Medico dell'Ospedale di Fabriano - la cui identità completa è specificata in atti, mentre qui si riportano le sole iniziali per tutelarne la riservatezza - l'importo onnicomprensivo di € 7.914,26 a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento d'Appello davanti alla Corte di Appello di Ancona, iscritto al RG n. 1352/13 – conclusosi favorevolmente per il medico stesso - calcolato conformemente alle disposizioni di cui alle circolari ASUR n. 17916/2018 e n. 18234/2018.
3. Dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, le suddette spese legali del dipendente gravano sul bilancio aziendale e vengono imputate al conto n. 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2018, nel quale esiste apposito accantonamento.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione del Personale per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

UOC Supporto Area Controllo di Gestione
UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale per l'importo omnicomprensivo di 7.914,26 imputati al conto economico n. 0202030101 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2018, nel quale esiste apposito accantonamento.

UOC Supporto Area Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 5 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Con determina DG ASUR n. 233 del 2/04/2015 si resisteva in giudizio, davanti alla Corte d'Appello di Ancona, nel procedimento di appello, iscritto al RG n. 1352/13, promosso dal sig. D.D. (la cui identità è specificata in atti al fine di garantirne la riservatezza) per ottenere la riforma della sentenza n. 79/2013 del Tribunale Civile di Ancona e, conseguentemente, per vedere condannata l'ASUR e due medici oculisti al risarcimento dei danni derivatigli dal presunto errato intervento di vitrectomia eseguito nel 2002 presso l'Ospedale di Fabriano. La fattispecie risulta coperta da polizza assicurativa RCT, stipulata con Generali Italia spa, vigente all'epoca della richiesta di risarcimento danni da parte dell'interessato, in forma stragiudiziale, che è stata prontamente attivata per l'assunzione degli oneri derivanti.

Con atto di transazione sottoscritto nel mese di novembre 2017 le parti in causa, concordemente, pur essendo in attesa dell'emissione della sentenza inerente detto giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Ancona, hanno inteso definire in via bonaria la vertenza come segue. Le Compagnia Assicuratrice Generali Italia spa, sia nella qualità espressa in giudizio come convenuta, che nella qualità di Compagnia assicuratrice di ASUR Marche AV2 (già ZT n. 6 di Fabriano), si è dimostrata disponibile a versare a parte ricorrente a mero titolo transattivo un importo forfetario di € 30.000,00, senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate nei confronti dei propri assicurati, in particolare senza riconoscimento di responsabilità professionale ascritta in capo ai medici convenuti. L'interessato ha accettato, a tacitazione di ogni sua pretesa fatta valere nel giudizio in questione, nonché per qualsiasi altro diritto, ragione o causa in relazione ai rapporti intercorsi con i convenuti. Le altre parti hanno preso atto della volontà espressa dalle Assicurazioni Generali e da parte ricorrente, per il Dr. S.L. ai sensi dell'art. 1304 c.c., accettando che il giudizio venisse definito a spese integralmente compensate.

Nelle more della richiesta alla Corte d'Appello di remissione in istruttoria del giudizio al fine del suo abbandono, la Corte d'Appello ha emesso la propria decisione con sentenza n. 1776/2017 pubblicata il 30/11/2017 respingendo l'appello e compensando le spese. Pertanto tale pronuncia ha confermato la sentenza di primo grado nel ritenere assente la responsabilità professionale in capo alla struttura ospedaliera e ai sanitari coinvolti. Si evidenzia, anche, che i Giudici della Corte d'Appello non hanno disposto la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio di impugnazione.

Il Dott. S. L. (la cui identità è specificata in atti, mentre in questo atto vengono utilizzate solamente le iniziali al fine di garantirne la riservatezza), uno dei medici convenuti nel contenzioso *de quo* ha inteso farsi assistere nel contenzioso in questione da un legale di fiducia, a supporto di quello incaricato da ASUR e designato dalla Compagnia Assicuratrice, richiedendo all'amministrazione il patrocinio legale con nota prot. 39821 dell'01/04/2014.

A seguito della definizione della vertenza, nei termini sopra riassunti, il medico ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del CCNL di categoria, producendo la fattura quietanzata del proprio legale di fiducia.

A quest'ultimo riguardo la Compagnia UNIPOL ha comunicato la non copertura da parte della polizza assicurativa Tutela Legale, tempo per tempo vigente. In particolare - con lettera agli atti dell'08/01/2014 prot. 5035, in riscontro alla nota prot. 145204 del 19/12/2013 con cui questa Amministrazione chiedeva il rimborso delle spese di giudizio del primo grado in favore del Dr. S.L., conclusosi favorevolmente per i convenuti con sentenza n. 79/2013; lettera successivamente ribadita con nota prot. 48042 del

22/04/2014 a fronte di ulteriore richiesta da parte dell'AV2, prot. 42578 dell'8/04/2014, di assunzione degli oneri di garanzia riferita al grado d'appello su istanza di patrocinio avanzata dal dipendente in questione – la Compagnia Assicuratrice ha comunicato la prescrizione del sinistro per non essere stato lo stesso attivato nei termini previsti dalla polizza di riferimento, quando nel 2007 venne notificato l'atto di citazione che ha introdotto il contenzioso giudiziale rispetto alla fattispecie. In effetti, da una verifica è risultato che la richiesta di patrocinio legale avanzata dal medico all'Amministrazione nel gennaio 2008, in seguito alla notifica del ridetto atto di citazione, non è stata trasmessa, per un probabile disguido, alla Compagnia Assicuratrice. In conseguenza di ciò, stante comunque la conclusione favorevole del primo grado di giudizio, in ragione dell'applicazione del 2° comma dell'art. 25 del CCNL di categoria, sono state rimborsate al medico, con determina DAV2 n. 539 del 04/04/2014, le spese di lite sostenute con oneri a carico dell'Amministrazione, ai minimi tariffari.

Pertanto - considerata la conclusione favorevole del procedimento anche nel secondo grado, sia in relazione alla transazione intercorsa tra le parti e intervenuta in pendenza del giudizio di impugnazione che ha determinato la volontà di rinuncia allo stesso e ha prodotto, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nonché con riferimento alla sentenza cd. "virtuale" della Corte d'Appello, pronunciata nelle more della richiesta di abbandono del giudizio, che ha nel merito confermato l'insussistenza di addebiti a carico della struttura sanitaria e dei professionisti chiamati in causa, senza ritenere peraltro necessaria la rinnovazione dell'istruttoria in sede di gravame - si ritiene che il medico in questione abbia diritto al patrocinio legale e all'assunzione degli oneri legali a carico dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25, 2° comma, del CCNL di categoria, non sussistendo conflitto di interessi né risultando che la condotta del dipendente in merito ai fatti oggetto del contenzioso fosse stata censurata in alcun modo dall'Amministrazione.

Dal momento che l'art. 25 del CCNL di categoria al 2° comma testualmente recita: "...Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica...", l'importo delle spese legali che si ritiene congruo liquidare al dipendente, a fronte della fattura quietanzata presentata, è pari ad € 7.914,26, determinato applicando per analogia le disposizioni di cui alle circolari ASUR n. 17916/2018 e n. 18234/2018. Nel calcolo della fattura si evidenzia come non sia stata considerata la voce "Istruttoria/trattazione", non essendo stata disposta dai Giudici della Corte d'Appello la rinnovazione istruttoria in sede di gravame.

In esito a quanto premesso, pertanto, l'onere delle spese legali del dipendente per l'importo € 7.914,26 grava sul bilancio aziendale con imputazione nel conto economico n. 0202030101 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2018, in cui esiste apposito accantonamento.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare al Dott. S.L., Dirigente Medico dell'Ospedale di Fabriano - la cui identità completa è specificata in atti, mentre qui si riportano le sole iniziali per tutelarne la riservatezza - l'importo onnicomprensivo di € 7.914,26 a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento d'Appello davanti alla Corte di Appello di Ancona, iscritto al RG n. 1352/13 – conclusosi favorevolmente per il medico stesso - calcolato conformemente alle disposizioni di cui alle circolari ASUR n. 17916/2018 e n. 18234/2018.

3. Dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, le suddette spese legali del dipendente gravano sul bilancio aziendale e vengono imputate al conto n. 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2018, nel quale esiste apposito accantonamento.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione del Personale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr.ssa Anita Giretti

**- ALLEGATI -
N.N.**